

AREA GESTIONE EDILIZIA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI
MULTIMEDIALI E CONFERENCE SYSTEM PER SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA.**

PROGETTISTA

Arch. Annalisa Cirulli

RUP

Arch. Fabio Rocca

Novembre 2024



SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVE TEMPISTICHE.	4
Art. 4 IMPORTO DELL'APPALTO	5
Art. 5 REVISIONE PREZZI	7
Art. 6 DURATA DELLA FORNITURA	7
Art. 7 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO	8
Art. 8 CONTROLLO TECNICO - CONTABILE	8
Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE	8
Art. 10 SUBBAPPALTO	11
Art. 11 MODIFICHE CONTRATTUALI	13
Art. 12 PENALI	13
Art. 13 OSSERVANZA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO	14
Art. 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO, ANTICIPAZIONE E FATTURAZIONE	16
Art. 15 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
Art. 16 RECESSO	19
Art. 17 RISOLUZIONE	20
Art. 18 REGOLARE ESECUZIONE	22
Art. 19 CRITERI MINIMI AMBIENTALI	23
Art. 19 PANTOUFLAGE	23
Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA	24
Art. 21 STIPULA CONTRATTO E TASSE	25
Art. 22 FORO COMPETENTE	25



Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche della fornitura richiesta.

Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende:

Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.

Amministrazione: l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911 CF 80209930587 - PI 02133771002

Capitolato: il presente Capitolato d'Oneri

AGE: Area Gestione Edilizia dell'Amministrazione

RUP: Responsabile Unico del Progetto

Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

L'appalto ha per oggetto un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 59 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.), sulla base del quale potrà procedere alla stipula di specifici ordinativi per l'affidamento della fornitura e posa in opera di sistemi multimediali e conference system per Sapienza Università di Roma entro i limiti fissati dallo stesso Accordo.



Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura e posa in opera di sistemi multimediali e conference system per Sapienza Università di Roma si concretizzano nelle richieste mediante l'apertura di segnalazione, sul sistema ticketing ovvero con mail, al settore arredi che ad oggi risultano in carenza in mancanza di un elenco prodotti dedicato specifico dell'argomento in oggetto.

La fornitura in oggetto prevedono le seguenti tipologie di articoli (elenco non esaustivo): videoproiettori desktop e laser, teli di proiezione, sistemi video conference, impianti audio e amplificazione, accessori audio e video.

L'affidatario può tuttavia proporre al RUP e al DEC eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione o recenti innovazioni, purché a parità di costo.

Eventuali prodotti non inclusi nella tabella di cui sopra saranno desunti da:

- Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio - edizione 2023;
- Prezzi concordati, con DEC e RUP, attraverso l'analisi dei costi di nuovi prezzi.

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVE TEMPISTICHE

L'Amministrazione potrà stipulare singoli ordinativi di fornitura sino alla concorrenza del valore massimo indicato nel presente Capitolato.

I prodotti richiesti, nonché i dettagli e le caratteristiche tecnico-prestazionali minime che gli stessi prodotti devono possedere, sono riportati nelle specifiche dell'elenco prezzi.

Sono altresì richiesti, per l'esecuzione della fornitura, le attività e i servizi accessori indicati di seguito:

- il sopralluogo;
- la preinstallazione se necessaria;
- la consegna;



- il montaggio e l'installazione;
- la configurazione;
- le tarature;
- la messa in esercizio;
- la formazione minima per il personale utilizzatore;
- la rimozione e il trasporto a discarica degli imballaggi.

Tutti i prodotti forniti dovranno possedere i seguenti requisiti generali inderogabili ad onere e cura dell'OE: sicurezza, resistenza meccanica, qualità estetica, funzionalità, durabilità e facilità di pulizia e manutenzione.

Le attività connesse con l'esecuzione della fornitura non deve interferire con il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

Le prestazioni oggetto degli ordinativi dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell'ordinativo stesso.

Il termine in sede di cui sopra è da intendersi come termine massimo generale.

I singoli Ordinativi potranno, in accordo con l'operatore e in relazione a caratteristiche e tipologia dei prodotti richiesti, nonché all'urgenza dell'approvvigionamento per l'Amministrazione, fissare un termine inferiore a quello massimo generale.

Art. 4 IMPORTO DELL'APPALTO

Il quantitativo massimo (valore stimato), rappresentativo della sommatoria degli ordinativi che presumibilmente saranno stipulati dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo Quadro è pari ad **€ 98.331,97 (euro novantottomilatrecentotrentuno/97)** oltre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di legge.

La quantificazione presunta è riepilogata nel seguente Quadro economico:





AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E

POSA IN OPERA DI SISTEMI MULTIMEDIALI E CONFERENCE SYSTEM PER

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

A) FORNITURA			
A.1)	Importo della fornitura e posa in opera soggetto a ribasso d'asta	€	97 094,14
A.2)	Importo non soggetto a ribasso per oneri sicurezza	€	1 237,83
Somma A			€ 98 331,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1)	Contributo ANAC	€	35,00
B.2)	I.V.A. 22% SU A	€	21 633,03
Somma B			€ 21 668,03
IMPORTO TOTALE (A + B)			€ 120 000,00

L'importo definito in sede di gara, risultante dal ribasso percentuale unico offerto sarà applicato sull'importo dei prezzi dell'elenco prezzi e degli altri prezzi di riferimento.

L'importo complessivo di € 98.331,97 del presente Accordo Quadro deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a € 1.237,83 (euro milleduecentotrentasette/83).



I prezzi di ciascuna fornitura, utilizzati per il calcolo del corrispettivo contrattuale, saranno quelli desunti dai costi unitari dei prodotti decurtati del ribasso offerto dal Fornitore in sede di offerta per l'Accordo Quadro e si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura.

Art. 5 REVISIONE PREZZI

Durante il primo anno dell'Accordo Quadro, il Fornitore non potrà richiedere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi.

I prezzi potranno essere soggetti a revisione a decorrere dal secondo anno di durata dell'Accordo quadro, su richiesta documentata del Fornitore ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. .

Ai prezzi in vigore verrà applicato l'“Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) – variazioni percentuali indici NIC, per Gruppi”, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato nel mese di adeguamento sul sito internet dell'Istituto.

Qualora non fosse disponibile il suddetto indice (variazioni percentuali per Gruppi), si farà riferimento all'“Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)”, pubblicato nel mese di adeguamento.

I prezzi aggiornati saranno applicati per gli ordinativi stipulati dal secondo anno di durata dell'Accordo quadro, senza nessun effetto sulle precedenti forniture.

Art. 6 DURATA DELLA FORNITURA

L'Accordo Quadro, concluso con il Fornitore aggiudicatario della relativa gara, ha una durata temporale di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di redazione del primo ordine di fornitura del medesimo Accordo.



Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può stipulare con il Fornitore i singoli ordinativi di fornitura.

La durata dell'Accordo Quadro è tuttavia condizionata dal raggiungimento del quantitativo massimo stabilito.

L'Accordo potrà infatti risolversi anticipatamente, rispetto alla durata sopra indicata, a seguito di esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

Gli ordinativi per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

Tutte le forniture devono essere consegnati e installati ove necessario direttamente nei locali indicati nei relativi ordinativi.

Art. 7 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio.

Il CPV della fornitura è: 32232000-8 Apparecchiature per videoconferenze.

Art. 8 CONTROLLO TECNICO - CONTABILE

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte RUP che ne verifica il regolare andamento.

Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Prima della stipula del contratto o del verbale di esecuzione anticipata del contratto, l'affidatario deve costituire, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale.



La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo il certificato di regolare esecuzione.

Deve essere presentata, inoltre, nei tempi previsti dal primo comma del presente articolo, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito del contratto.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere:

- a) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno e, tra le altre condizioni, l'estensione a:
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a terzi da incendio;



- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il contraente – che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;]
- b) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), un massimale minimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno e di Euro 500.000,00 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

Per le imprese riunite in RTI:

Le società possono alternativamente:

- presentare una nuova polizza che abbia come assicurato l’RTI affidatario e non la singola impresa;
- la mandataria può presentare la polizza in corso dove tramite appendice si dovrà prevedere quali assicurate aggiunte le società mandanti del RTI.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 10 SUBBAPPALTO

È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.



Non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione della fornitura, pena la nullità.

È possibile per l'affidatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore,



per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'affidatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'affidatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'affidatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 11 MODIFICHE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Art. 12 PENALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.



Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

Art. 13 OSSERVANZA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO

Al personale impiegato nelle forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano



nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopracitati obblighi vincolano l'affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.



Art. 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO, ANTICIPAZIONE E FATTURAZIONE

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo relativo al/ai servizi espletati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore.

È prevista l'anticipazione del prezzo secondo le modalità di cui all'art. 125, co.1 del Codice, da corrispondere nella misura del 20%.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'affidatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico tramite piattaforma SDI, trasmessa a:

Sapienza - Università di Roma

Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma

CF: 80209930587 - PIVA 02133771002

Area Gestione edilizia - Ufficio amministrativo e servizi per l'edilizia

Codice univoco ufficio: 96PPIO

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura eseguita. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.



Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco del prodotto, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal DEC competente.

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli Artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. per inadempienza retributiva e/o inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi, da parte del Fornitore o dell'eventuale subappaltatore, il Fornitore stesso non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti.

Il Fornitore si impegna ad intestare ed inviare correttamente le fatture e ogni documento correlato al DEC competente, utilizzando i riferimenti che saranno comunicati dall'Amministrazione.

Le somme per le eventuali penalità relative agli ordinativi saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte dei DEC competenti.

Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al DEC competente le relative note di credito, e il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito.

Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali Amministrazione o i Centri ordinanti potranno rivalersi sulla cauzione definitiva.



Art. 15 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.

Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse.

La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica del RUP e del DEC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3,



comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 16 RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica



la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 17 RISOLUZIONE

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.
2. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
3. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:
4. in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
5. mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
6. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
7. superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
8. cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;



9. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
10. inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
11. inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
12. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
13. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
14. subappalto non autorizzato;
15. cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
16. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.
17. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
18. Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario.



19. Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione [se nominato] assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.
20. Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
21. In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
22. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 18 REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante, per il Direttore dell'esecuzione emette il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dal termine del singolo ordinativo.

Il certificato è trasmesso al RUP, che ne prende atto e ne conferma la completezza.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione, salva la facoltà del



soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 19 CRITERI MINIMI AMBIENTALI

I prodotti forniti dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi fissati per acquisto di carta e carta grafica approvato con DM 04/04/2023

Il possesso dei suddetti requisiti potrà essere dimostrato secondo quanto specificato nei D.M. sopra citati o per mezzo di verifica ed asseverazione CAM eseguita da parte di un organismo di certificazione e di ispezione accreditato secondo le norme previste nel Decreto stesso.

Per l'esecuzione dei singoli Contratti, il RUP potrà richiedere al Fornitore ulteriori documentazioni e certificazioni per la verifica della conformità alle suddette caratteristiche.

L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione della penale in misura fissa di Euro 100,00 (cento/00), fino ad un numero massimo di tre infrazioni nel corso di durata dell'Accordo quadro, oltre il quale si procederà alla risoluzione dell'Accordo.

Art. 19 PANTOUFLAGE

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante. L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o



conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
 - non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
 - relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.
- L'affidatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del



presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 21 STIPULA CONTRATTO E TASSE

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'I.V.A. è regolata dalla legge.

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità:

- nel caso di operatore economico residente in Italia - l'imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero - l'imposta di bollo è versata con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

Art. 22 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.